

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa da

CREDITORE

attore

contro

CURATELA DELL'EREDITÀ GIACENTE DI DEBITORE

convenuta

contro

TRIBUNALE

convenuta

contro

BANCA

convenuta contumace

contro

PROFESSIONISTA DELEGATO

convenuto contumace

Oggetto: opposizione all'esecuzione.

IN FATTO E IN DIRITTO

CREDITORE, agendo in forza del titolo esecutivo giudiziale costituito dal Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS, emesso dal Tribunale di Catania – Sez. Distaccata di Acireale- promuoveva esecuzione forzata nei confronti della Curatela dell'eredità giacente di DEBITORE e della Banca, del professionista delegato e del Cancelliere Dirigente del Tribunale (terzi pignorati).

Affermava, il creditore, di non essersi insinuato, in via concorsuale, nell'ambito della procedura dell'eredità giacente del DEBITORE, bensì, di avere optato per promuovere direttamente l'esecuzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente.

Continuava dichiarando di avere pignorato la quota spettante all'eredità giacente derivante dalla vendita di un immobile, facente parte di un giudizio di divisione pendente davanti al Tribunale, il cui ricavato era stato versato su un libretto di deposito (presso la BANCA) vincolato all'ordine del giudice della causa di divisione e di cui era depositario il professionista delegato.

La Curatela dell'eredità giacente, in persona del Curatore p.t., si costituiva (davanti al G.E.) e proponeva opposizione chiedendo che venisse disposta, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione.

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Sergio Centaro, n. 3765 del 13 novembre 2020

Eccepiva, l'opponente, l'impignorabilità delle somme perché vincolate all'ordine del giudice di altro processo.

CREDITORE sosteneva l'assoluta infondatezza delle ragioni addotte in sede di opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Il G.E., con ordinanza emessa il 26/4/2016, sospendeva l'esecuzione ed assegnava il termine per l'iscrizione della causa di opposizione sul R.G. degli affari contenziosi civili.

A tale prescrizione prestava adempimento CREDITORE che notificava alle odierne parti in causa un atto di citazione con il quale esponeva le ragioni per le quali l'esecuzione da lui promossa doveva intendersi legittimamente attivata e, in particolare, eccepiva: 1) la tardività e l'inammissibilità dell'opposizione ed il difetto di legittimazione attiva; 2) l'insussistenza dell'asserito vincolo d'indisponibilità delle somme pignorate per vincolo di destinazione, in quanto trattasi di somme destinate pro-quota al debitore esecutato; 3) l'insussistenza dell'asserito obbligo di parte ricorrente di ottenere soddisfazione del proprio credito nell'ambito della procedura dell'eredità giacente, essendo per legge ammessa la facoltà del creditore di avviare l'esecuzione individuale; 4) il pregiudizio derivante dalla sospensione dell'esecuzione e violazione della regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c..

Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Curatela dell'eredità giacente ovvero, nel merito, che venisse accertata l'infondatezza della stessa con il conseguente riconoscimento del diritto all'assegnazione delle somme pignorate.

Si costituiva, con comparsa, la Curatela dell'eredità giacente di DEBITORE, in persona del Curatore p.t., che eccepiva l'assoluta infondatezza delle ragioni addotte dal creditore e chiedeva che venisse accolta la propria domanda.

Si costituiva la Cancelleria del Tribunale di Catania, in persona del Direttore Amministrativo p.t., che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la propria estromissione dal processo.

Nessuno si costituiva per la Banca, regolarmente citata. PROFESSIONISTA DELEGATO, sebbene regolarmente citato, non si costituiva.

Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia della Banca e del PROFESSIONISTA DELEGATO che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.

Altrettanto preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Cancelleria del Tribunale di Catania, in persona del Direttore Amministrativo p.t. in quanto totalmente estranea alla procedura esecutiva non rivestendo la qualifica di terzo pignorato, non avendo, neanche la mera detenzione del libretto di deposito nella disponibilità, invece, del professionista delegato alla vendita.

L'eccezione d'impignorabilità, così come sollevata dalla Curatela dell'eredità giacente, in quanto finalizzata a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata del CREDITORE sulle somme pignorate, costituisce un'opposizione all'esecuzione.

Detta opposizione, così come qualificata, è infondata e non merita, in quanto tale, accoglimento.

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Sergio Centaro, n. 3765 del 13 novembre 2020

Dall'esame degli atti è emerso che il creditore dell'eredità giacente, prima che la curatela provvedesse alla pubblicazione prevista dall'art. 498 c.c. (applicabile alla fattispecie in questione) ha ritenuto più opportuno procedere esecutivamente nei confronti della debitrice.

Tale scelta è consentita proprio dalla norma citata secondo cui, una volta eseguita la pubblicazione (ex art. 498 c.c.) non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori ma possono essere continuate quelle in corso.

Appare proceduralmente corretta, pertanto, la scelta del creditore di promuovere esecuzione forzata nei confronti della Curatela debitrice.

Una volta accertata tale circostanza deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione d'impignorabilità delle somme ricavate dalla vendita immobiliare nel giudizio di divisione in quanto, certamente pro-quota, spettanti alla Curatela debitrice.

Non può parlarsi, nella fattispecie, di somme soggette a vincolo d'impignorabilità perché, le stesse, una volta disposta la divisione, entreranno nella disponibilità dei beneficiari. Nel caso che ci occupa è pacifico che, a seguito della vendita del primo immobile, la quota di spettanza della Curatela debitrice è già stata determinata in € 9.244,00. Tale quota, in mancanza di ulteriori e nuove somme derivanti dalla vendita di altri immobili, una volta versata in favore della Curatela, potrà essere assegnata dal G.E. al creditore.

E' opportuno rilevare che il terzo pignorato dovrà essere inteso il professionista delegato se, all'atto del provvedimento di assegnazione delle quote, come da presumibile piano di ripartizione, sia detentore (o depositario) del libretto di deposito sul quale sono state versate le somme ricavate dalla vendita immobiliare ovvero la Banca, per la consegna effettiva delle dette somme. Rientrerà, pertanto, nei poteri del G.E. quello di verificare tale circostanza.

Da ultimo è necessario rilevare l'infondatezza delle eccezioni d'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Curatela debitrice (sollevate dal creditore) che, correttamente, invece, per i motivi in premessa esposti, ha proposto un'opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.

Alla luce delle deduzioni sopra riportate deve essere ribadita l'infondatezza delle questioni sollevate in sede di opposizione, davanti al G.E., dalla curatela debitrice e riconosciuto il diritto del creditore di poter agire esecutivamente sulla quota pari ad €9.244,00.

Deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese nei confronti delle parti contumaci e della parte nei cui confronti è stata riconosciuta la carenza di legittimazione passiva.

In conseguenza della parziale e reciproca soccombenza su alcune delle questioni trattate tra il creditore e la Curatela debitrice (con esclusivo riferimento alla qualificazione giuridica dell'opposizione), può essere disposta la compensazione, in ragione di una terza parte tra le stesse delle spese di questa causa.

I restanti due terzi seguono la soccombenza e vanno liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa da CREDITORE nei confronti della Curatela dell'eredità giacente di DEBITORE, in persona del Curatore p.t.; della Cancelleria del Tribunale, in persona del Direttore Amministrativo p.t.; della Banca, in persona del legale rappresentante p.t.; del PROFESSIONISTA DELEGATO:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Catania, Giudice Sergio Centaro, n. 3765 del 13 novembre 2020

- dichiara la contumacia di queste due ultime parti;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Cancelleria del Tribunale;
- respinge l'opposizione proposta dalla Curatela dell'eredità giacente;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di causa nei confronti delle parti contumaci e di quella dichiarata carente di legittimazione passiva;
- compensa per un terzo tra il creditore e la Curatela dell'eredità giacente le spese di causa;
- condanna la Curatela dell'eredità giacente di DEBITORE, in persona del Curatore p.t. a pagare, in favore del CREDITORE, i restanti due terzi che liquida nella misura di €1.825,00, oltre alle spese generali, IVA-CPA.

Così deciso in Catania il 10/11/2020

Il Giudice
Dott. Sergio Centaro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS